

**Statuto AIGA aggiornato
con le modifiche
approvate il 16.11.2003
dal Congresso
Straordinario di Vene**

STATUTO AIGA *** PARTE
PRIMA costituzione, scopi,
patrimonio e soci ART. 1 -
COSTITUZIONE. 1. E'
costituita, dal 7 giugno 1966,
l' Associazione Italiana dei
Giovani Avvocati, in breve
AIGA, aderente all'AIJA
(Association Internationale
des Jeunes Avocats) con sede
in Roma e durata illimitata. 2.
L'Associazione è apartitica e
non ha scopo di lucro. 3.
Presso ogni circondario di
tribunale d'Italia, ove esiste
un Consiglio dell' Ordine degli
Avvocati, può essere
costituita una Sezione dell'
AIGA. 4. Tutti i soci sono
tenuti all'osservanza del
presente Statuto. Il Consiglio
Direttivo Nazionale approva la
costituzione delle sezioni.
Ogni sezione può adottare un
Regolamento compatibile con
il presente Statuto. ART. 2 -
SCOPI ED ATTIVITA'. 1.
L'Aiga si propone di : a)
tutelare i diritti
dell'avvocatura , garantire ai
praticanti e ai giovani
avvocati una idonea
formazione professionale,
agevolarne l'accesso
all'esercizio della professione
forense; b) vigilare sul
rispetto dei diritti
fondamentali della persona ed
in particolare sul diritto ad
una effettiva difesa e ad un
processo equo e di
ragionevole durata; c)
rafforzare la funzione
difensiva sia nella
giurisdizione statale che nelle
modalità alternative di
risoluzione delle controversie;
d) diffondere i valori della
professione forense,
riaffermandone la rilevanza
costituzionale e la specificità
nei processi di integrazione
con le realtà sociali ed
economiche; e) promuovere
lo sviluppo delle competenze
forensi e l'armonizzazione
delle norme professionali in
campo internazionale, anche
attraverso il coordinamento
con l'AIJA. 2. Per raggiungere
tali scopi, l'AIGA organizza,
anche attraverso la
costituzione di una
fondazione, attività
scientifiche e culturali;
promuove e mantiene
rapporti con le
rappresentanze del mondo
forense e giudiziario,
istituzionali e politiche. sociali

e culturali; studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all'evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense; promuove e sostiene la presenza della giovane avvocatura nelle istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari. ART. 3 - PATRIMONIO. 1. Il patrimonio dell'AIGA è costituito dalle quote versate dalle sezioni, dai contributi devoluti da terzi e dai beni acquisiti. ART. 4 - SOCI E QUOTE. 1. L'Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari e benemeriti. Sono fondatori i soci intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione ed effettivi quelli che si iscrivono all'Associazione. Il Congresso, su proposta della Giunta o di 20 consiglieri del CDN, può deliberare la iscrizione quale socio d'onore di quelle persone o Enti che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell'Associazione. Allo stesso modo il Congresso può deliberare la iscrizione quale socio benemerito di quelle persone o Enti che versino all'Associazione una speciale quota annuale di iscrizione. Solo i soci effettivi hanno l'elettorato attivo e passivo; i soci d'onore non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione. 2. Possono iscriversi all'Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno di età e siano liberamente esercenti a tempo pieno. Il numero dei soci è illimitato. 3. La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo della Sezione del circondario presso il cui Albo o Registro è iscritto l'aspirante. Il Consiglio delibera entro 15 giorni. In caso di rigetto, l'aspirante può inoltrare la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale che decide con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia. 4. L'iscrizione comporta il pagamento di una quota deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione. All'inizio di ciascun mandato, il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce la quota per ciascun iscritto che le Sezioni devono versare alla Tesoreria Nazionale, contestualmente alla comunicazione dell'elenco degli iscritti e, comunque, inderogabilmente entro il 31 maggio di ogni anno. 5. La

qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione, deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione, per dimissione o per raggiunti limiti di età. In quest'ultimo caso il socio che rivesta una carica nell'Associazione la conserva sino al suo naturale rinnovo. 6. Il Consiglio Direttivo di Sezione può deliberare l'espulsione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente Statuto o agli scopi dell'Associazione o comunque all'etica professionale. La delibera di decadenza o di espulsione è impugnabile innanzi al Collegio di garanzia. ***

PARTE SECONDA Organi e funzioni ART. 5 – ORGANI.

Sono organi territoriali dell'Aiga: a) le Sezioni; b) i Coordinatori regionali; Sono organi nazionali dell'Aiga: c) il Congresso; d) il Consiglio Direttivo Nazionale; e) la Giunta; f) il Presidente; g) il Collegio di garanzia; h) la Conferenza degli eletti nelle istituzioni e negli organismi forensi. ART. 6 – SEZIONI. 1.

La Sezione è composta, tranne le deroghe approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale con maggioranza di 2/3, di almeno 20 iscritti. La domanda per la costituzione della Sezione, con il l'eventuale regolamento adottato, va rivolta al Consiglio Direttivo Nazionale che l'approva e la comunica alla Sezione. Entro il mese successivo i soci effettivi devono eleggere, il Presidente ed il Consiglio Direttivo della Sezione, nonché gli eventuali consiglieri nazionali, diversi dal Presidente di Sezione. Il Consiglio Direttivo procede alla nomina del Vice presidente, del Segretario e del Tesoriere. 2. Il Presidente cura i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo Nazionale di cui fa parte; è responsabile delle comunicazioni con il Segretario ed il Tesoriere Nazionale, la Giunta ed il Coordinatore Regionale. 3. Le Sezioni promuovono, in piena autonomia, attività, iniziative e rapporti diretti al perseguimento degli scopi sociali, nel rispetto del presente Statuto, degli indirizzi congressuali e dei deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale. Hanno propria autonomia e responsabilità patrimoniale. 4. Il Presidente della Sezione è tenuto, oltre che a versare al

Tesoriere Nazionale la quota per ciascun iscritto nel termine prefissato, a comunicare al Segretario Nazionale: entro il 31 maggio di ogni anno, l'elenco degli iscritti; fino a 20 giorni prima dell'inizio del Congresso la composizione del Consiglio Direttivo ed i nominativi degli eventuali consiglieri nazionali diversi dal Presidente; fino a 20 o 5 giorni prima del Congresso, i nominativi dei delegati al Congresso rispettivamente ordinario o straordinario. In caso di elezione degli organi della sezione fuori dalla sessione congressuale, il Presidente della Sezione effettua le conseguenti comunicazioni entro 15 giorni dalle elezioni stesse. 5. Il mancato adempimento di uno di tali obblighi preclude ai rappresentanti della Sezione il diritto di voto nel Congresso, ordinario e straordinario, e nel Consiglio Direttivo Nazionale. L'elettorato attivo è comunque garantito se, all'atto dell'esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti da almeno 20 gg. ed il Presidente di sezione ne ha dato comunicazione al Segretario Nazionale da almeno 5 giorni. 6. Il mancato rispetto del presente Statuto, degli indirizzi congressuali e dei deliberati del CDN, ove configurino un grave, reiterato ed insanabile contrasto tra la posizione assunta dalla sezione e quella assunta dal CDN o dal Congresso, può comportare – su proposta del Collegio di Garanzia ed ai sensi dell'art. 12, comma IV, lett. i) - la perdita della qualità di soci dell'Aiga per gli iscritti alla medesima sezione e l'inibizione dell'uso del nome, del logo e di ogni altro segno e/o simbolo della Associazione. ART. 7 – COORDINATORI REGIONALI. 1. I Coordinatori Regionali curano l'attività organizzativa e, segnatamente, i rapporti e le comunicazioni tra le sezioni di una medesima regione e provvedono al loro raccordo, attraverso i coordinatori d'area, con gli organi nazionali. ART. 8 – CONGRESSO. 1. Il Congresso ordinario si tiene ogni tre anni, di regola nel mese di ottobre, ed è composto dai Delegati delle Sezioni, in misura di un delegato per ogni 10 iscritti o frazione di 10 superiore a 5. Il numero degli iscritti. preso a base del

computo, deve corrispondere alla metà della somma del numero di quote per ogni iscritto validamente versate dalla sezione nei due anni precedenti. 2. Ogni delegato, se sono stati adempiuti gli obblighi di cui all'art. 6, comma quarto, oltre ad esprimere il proprio voto, può rappresentare, a tal fine, altri due delegati della medesima sezione. 3. La sessione congressuale dura dalla convocazione del Congresso sino alla conclusione dello stesso. 4. Il Congresso ordinario viene convocato dal Presidente dell'Associazione mediante avviso scritto da comunicarsi alle Sezioni almeno 150 giorni prima del suo inizio. 5. Il Congresso, attraverso il più ampio confronto, determina l'indirizzo politico-programmatico dell'Associazione, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli. Elegge il Presidente a scrutinio segreto. 6. In ogni momento possono tenersi Congressi Straordinari per deliberare su questioni di preminente interesse per l'Associazione; ad essi si applicano le medesime regole del Congresso Ordinario, ma la convocazione deve essere comunicata con soli 30 giorni di anticipo e può essere richiesta anche da 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale o la Giunta oppure da 1/5 delle Sezioni in regola con gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 4. 7. Partecipano al Congresso con diritto di voto le nuove sezioni la cui domanda di costituzione sia stata approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno sei mesi prima del Congresso stesso. Il Congresso delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei delegati alla prima convocazione. ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE . 1. Ogni sezione è rappresentata nel CDN dal proprio Presidente e da un consigliere per ogni 80 iscritti o frazioni superiori a 40. In caso di impedimento il Presidente può delegare il Vice presidente. 2. La composizione del Consiglio viene comunicata, subito dopo l'elezione del Presidente Nazionale, dal Segretario cui le Sezioni devono far pervenire i nominativi nei termini di cui all'art. 6.

comma 4°. Eventuali mutamenti devono essere riferiti dal Segretario al CDN subito dopo averne ricevuta comunicazione. I componenti durano in carica fino al Congresso ordinario successivo. 3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente che lo convoca, su propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei componenti il Consiglio o 1/3 dei componenti la Giunta, con avviso inviato almeno 15 giorni prima. 4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, alla prima convocazione, di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto, semprechè siano stati adempiuti gli obblighi di cui all'art. 6, comma quarto. 5. Il Consiglio : a) elegge la Giunta; b) elegge il Collegio di garanzia; c) sollecita, coordina ed indirizza le attività delle Sezioni; elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche dell'Associazione e gli indirizzi programmatici approvati dal Congresso; delibera la convocazione del Congresso Straordinario; d) delibera le iniziative e le attività per attuare le scelte congressuali ; e) approva i bilanci preventivo e consuntivo; f) stabilisce, all'inizio di ciascun mandato, l'ammontare della quota che le sezioni devono versare al Tesoriere nazionale per ciascun iscritto. g) delibera - ai sensi degli artt. 6, comma VI, e 12, comma IV lett. i), del presente Statuto - previa audizione degli iscritti alla Sezione che dovessero chiedere al presidente nazionale di essere sentiti nel CDN avente all'OdG il provvedimento di cui al presente comma, la perdita della qualità di organo dell'AIGA. ART. 10 – GIUNTA. 1. La Giunta si compone di 15 membri, e cioè: a) Presidente dell'Associazione, che la presiede; b) Due Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere dell'Associazione che compongono, con il Presidente, l'Ufficio di presidenza; c) altri 9 membri, tre dei quali con funzioni di Coordinatori, rispettivamente delle aree nord - centro – sud dell'Italia; d) un rappresentante della Conferenza degli eletti nelle istituzioni e negli organismi forensi. nominato dalla

medesima conferenza. 2. Possono far parte della Giunta i consiglieri nazionali o i delegati all'ultimo Congresso. Il mandato dura fino al Congresso ordinario successivo. 3. I componenti della Giunta sono eletti dal CDN, ad eccezione del rappresentante della Conferenza degli Eletti che è nominato dai componenti della stessa Conferenza nella prima seduta successiva alla sessione congressuale. 4. La Giunta: a) attua l'indirizzo politico - programmatico individuato dal Congresso secondo i deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale; b) mantiene e sviluppa i rapporti con le altre associazioni e le istituzioni forensi e giudiziarie, con le forze politiche e culturali, in Italia e a livello internazionale. 5. La Giunta è convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, con avviso inviato almeno 7 giorni prima, tranne i casi di urgenza. Per la validità della seduta occorre la presenza, alla prima convocazione, di oltre la metà dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. ART. 11 - PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA. 1. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Presiede l'Ufficio di Presidenza, la Giunta, il Consiglio Direttivo Nazionale, la Conferenza degli eletti nelle istituzioni e negli organismi forensi ed il Congresso sino all'elezione del nuovo Presidente. Il mandato dura fino alla elezione del successivo Presidente. 2. L'Ufficio di Presidenza è parte integrante della Giunta ed è composto dal Presidente, dai Vice presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere. L'Ufficio cura, insieme al Presidente, l'amministrazione della Associazione e più specificamente : - I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza, il Vice Presidente più anziano lo sostituisce fino a nuova elezione. - Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi presieduti dal Presidente dell'Associazione ed effettua la verifica dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo. E' responsabile del

funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell'Associazione. A tal fine viene coadiuvato dai 3 Coordinatori d'area che, per le aree di rispettiva competenza, raccordano l'attività dei coordinatori regionali dell'area nonché tra essi e la Giunta. - Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell'Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri. Redige i bilanci preventivi e consuntivi. ART. 12 - COLLEGIO DI GARANZIA. 1. Il Collegio di Garanzia è composto di 5 membri effettivi e 2 supplenti, eletti fra i soci, su indicazione del Presidente dell'Associazione (o di altro consigliere), dal Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta successiva al Congresso Ordinario. La carica è incompatibile con altre cariche nell'Aiga. Il mandato dura fino al primo CDN successivo al nuovo Congresso Ordinario e non è consecutivamente rinnovabile. 2. I componenti del Collegio di Garanzia eleggono a maggioranza assoluta, con scrutinio segreto, il Presidente che nomina, tra i componenti, il Segretario. 3. Il Collegio è convocato dal Presidente quando occorra deliberare in merito a questioni poste dagli organi dell'Associazione o da qualsiasi socio con ricorso motivato. 4. Il Collegio, nell'esercitare le funzioni di controllo sul rispetto dello Statuto, in particolare: a) Vigila sull'osservanza delle norme statutarie delle quali in caso di controversia è l'unico interprete; dirime eventuali controversie tra i soci e tra questi e gli organi dell'Associazione; b) Giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di decadenza e di espulsione del socio deliberati dal Consiglio Direttivo di Sezione ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, nonché in caso di impugnazione dei provvedimenti di ammissione e di non ammissione del socio deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 3; c) Giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di approvazione o di rigetto delle domande per la costituzione delle nuove Sezioni deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell'art. 6, comma 1: d) Pronone

all'Assemblea di Sezione, che sola può deliberarla, la decadenza dalla carica dei propri rappresentanti al Consiglio Direttivo Nazionale per gravi motivi inerenti alla carica o violazione dello Statuto; e) Propone all'Assemblea di Sezione, che sola può deliberarla, la decadenza dalla carica dei componenti il Consiglio Direttivo di Sezione per gravi motivi inerenti alla carica o violazione dello Statuto; f) Nei casi previsti dalle lettere d) ed e) assegna un termine per la convocazione di dette Assemblee e, ove non vi provveda il Consiglio Direttivo di Sezione, può convocare direttamente le Assemblee nei termini fissati dalle norme dello Statuto o dai singoli regolamenti; a) Adotta anche d'ufficio i provvedimenti di decadenza e di espulsione di cui all'art. 17, u. c., dello Statuto; b) Convoca il Consiglio Direttivo Nazionale o il Congresso in caso di necessità o di inerzia degli organi competenti. c) Nei casi previsti dalle lett. d) ed e) verifica – entro un minimo di 30 ed un massimo di 60 giorni dal termine assegnato alla sezione per la convocazione dell'assemblea – se le decisioni dell'assemblea di sezione, contraddicendo o negando l'accertamento della violazione di cui all'art. 6, comma VI, si pongano in contrasto con il presente Statuto e, in tal caso, propone al CDN – entro 120 giorni dal termine assegnato ai sensi della precedente lett. f) – di deliberare, nei confronti della medesima sezione, la perdita della qualità di organo dell'AIGA. 5. Tutte le decisioni del Collegio sono motivate, inappellabili ed adottate a maggioranza assoluta. ART. 13 – CONFERENZA DEGLI ELETTI NELLE ISTITUZIONI E NEGLI ORGANISMI FORENSI. 1. La Conferenza è composta da tutti i soci dell'Associazione che risultano eletti nel CNF, nei Consigli degli ordini, nel Consiglio di Amministrazione della Cassa di previdenza forense e negli altri organismi ed istituzioni forensi cui l'AIGA riconosce titolarità di rappresentanza dell'avvocatura. 2. La Conferenza coordina le attività degli iscritti all'Aiga nelle istituzioni e negli organismi forensi, partecipa alla individuazione degli indirizzi politico - programmatici

dell'Associazione e ne sostiene gli sviluppi e l'attuazione, svolge attività di informazione e di raccordo con la Giunta. 3. La Conferenza è presieduta dal Presidente dell'AIGA che la convoca almeno una volta all'anno. Alle riunioni partecipano di diritto i membri della Giunta Nazionale. 4. Il Presidente, subito dopo il primo Consiglio Nazionale successivo alla sessione congressuale, convoca la Conferenza che procederà alla elezione del proprio rappresentante nella Giunta Nazionale. *** PARTE TERZA Elezioni degli organi ART. 14 – ELEZIONI NELLE SEZIONI. 1. Nel periodo fra l'inizio della sessione congressuale e almeno 20 giorni prima dell'inizio del Congresso Ordinario, ciascuna Sezione deve tenere l'assemblea per la elezione diretta del Presidente, del Consiglio Direttivo e degli eventuali consiglieri nazionali diversi dal Presidente di Sezione. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente o di un altro consigliere nazionale, si procede al rinnovo anche al di fuori della sessione congressuale, in occasione della quale, tuttavia, si procede comunque a nuove elezioni. 2. Le assemblee delle Sezioni devono eleggere i Delegati al Congresso ed i supplenti in numero pari agli effettivi. 3. I Presidenti delle Sezioni di ogni regione, immediatamente dopo la elezione della Giunta, nel corso del medesimo CDN, si riuniscono in assemblea convocata dal Presidente della sezione capoluogo di regione, per eleggere il Coordinatore regionale che dà immediata comunicazione della sua elezione al Segretario Nazionale. ART. 15 – ELEZIONE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE. 1. Il CDN, nella prima seduta successiva al Congresso che ha eletto il Presidente, su proposta del Presidente, o su eventuale indicazione dei consiglieri nazionali, elegge l'Ufficio di Presidenza (ovvero i due Vice presidenti, il Segretario ed il Tesoriere), i 3 Coordinatori d'area ed i rimanenti membri della Giunta, nonché i componenti del Collegio di Garanzia. ART. 16 – ELEZIONI NEL CONGRESSO. 1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto a scrutinio segreto dal Congresso Ordinario. Possono

candidarsi tutti i soci effettivi dell'Associazione. E' dichiarato eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. 2. Le candidature, corredate della firma di presentazione di almeno 10 componenti del CDN, vanno presentate, fino al ventesimo giorno dalla data fissata per l'inizio del Congresso, al Segretario Nazionale che ne dispone la immediata comunicazione a tutte le Sezioni. 3. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano che, ove manchino più di 150 giorni alla scadenza naturale del mandato, convoca anticipatamente il Congresso ordinario. *** PARTE QUARTA Incompatibilità e Rotazione degli incarichi ART. 17 – INCOMPATIBILITA' E ROTAZIONE 1. La carica di Presidente Nazionale e di Presidente di sezione dell'Associazione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine, del CNF, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre istituzioni, organismi ed associazioni forensi. 1. bis La carica di Presidente di Sezione, di membro di Giunta, di consigliere del CDN (ricoperta non in quanto Presidente di Sezione) può essere mantenuta non oltre il secondo mandato consecutivo. Il Presidente Nazionale non è rieleggibile. 2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione agli organismi forensi istituzionali ed associativi e di rafforzare lo spirito di servizio che deve informare l'attività degli associati, l'Aiga promuove il principio della rotazione degli incarichi. All'uopo, qualunque carica assunta dal socio in organismi forensi istituzionali ed associativi non può essere mantenuta oltre il secondo mandato consecutivo. 3. In caso di inosservanza di tale disposizione, il Consiglio direttivo della sezione cui è iscritto il socio, con delibera adottata a scrutinio segreto, può proporre al Collegio di garanzia l'espulsione del socio medesimo. Il Collegio di garanzia procede d'ufficio in caso di inerzia del Consiglio direttivo della sezione. *** PARTE QUINTA Norme transitorie e finali ART. 18 – NORME TRANSITORIE 1. Abrogato 2. Il termine afferente le incompatibilità e la rotazione degli incarichi

decorre dal 10.10.2000. 2bis
Il secondo periodo del comma
1 dell'art. 8 entra in vigore il
giorno successivo alla
chiusura del Congresso del
2002. ART. 19 – NORME
FINALI 1. Lo Statuto entra in
vigore dopo il quindicesimo
giorno dall'approvazione. 2.
Per le modifiche allo Statuto
occorre la maggioranza dei
2/3 dei presenti al Congresso.
Possono essere approvate
solo le modifiche
preventivamente vagliate dal
Consiglio Nazionale. 1. In
caso di scioglimento
dell'Associazione il Congresso
nomina un liquidatore. 2. Il
Consiglio Nazionale può
votare a maggioranza dei 2/3
degli aventi diritto un
regolamento per la disciplina
delle attività del Congresso e
dello stesso Consiglio. Con le
stesse modalità possono
procedere la Giunta, il
Collegio di garanzia e la
Conferenza degli eletti negli
organismi forensi per adottare
i rispettivi regolamenti.